

REP. 33

COMUNE DI ALBAIRATE
Provincia di Milano
CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata il **COMUNE DI ALBAIRATE**, codice fiscale - partita iva 03623810151, più avanti denominato "locatore", nella persona della Sig.ra Marta Lupi nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, in Albairate via Cesare Battisti n. 2/4, concede in locazione per uso esclusivo di ufficio, i locali siti in via C. Battisti n. 2 - corte Salcano, piano terra e primo - censiti in catasto al Foglio 9 Mappale 370 Sub. 702, e per uso esclusivo di deposito materiali, un fabbricato sito in via Marconi n.31 - censito in catasto al Foglio 9 Mappale 207 Sub. 705-706, al "**CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI**" con sede in Albairate via C. Battisti n.8 c.f. 13157010151 nella persona del Direttore **Signor PADOVANI MARCO** nato a Milano il 25.02.1963, più avanti denominato "conduttore", ai seguenti patti e condizioni: la durata della locazione è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dal **1 luglio 2011** e scadenza il **30 giugno 2017** con rinnovo per ulteriori sei anni come previsto all'art.28 della Legge 392/78 fatta salva disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dei locali locati. È fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c.. Circa l'eventuale silenzio e acquiescenza del locato-



Marta Lupi
Marco Padovani



corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C., salvo quanto previsto dall'art. 55 L. 392/78.

2. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene concordato nella misura doppia dell'interesse legale, vigente al momento.
3. Tutte le spese del presente atto, le spese accessorie, nonché quelle dovute per la registrazione ed il rinnovo annuale del contratto stesso, saranno a carico del conduttore.
4. Il conduttore dichiara di trovare i locali concessi in locazione conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art.1 ed idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al locatore entro 8 giorni dall'inizio locazione.
5. Eventuali future migliorie, ripartizioni o modifiche eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del locatore, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 C.C., salvo sempre per il locatore il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
6. Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, purché abbiano carattere d'urgenza, con preavviso di 10 gg., senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto di esse subisca disagi per oltre 20 (venti) giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 C.C. E' facoltà

Roberto

Carlo



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia delle Entrate
 MARCA DA BOLLO €14,62
 QUATTORDICI/62
 0001072 0000787 0000788A 009EVD01
 07/03/2011 09:54:08
 0001-0009 52A6A9DECD0F89E5
 IDENTIFICATIVO 01092834726775

0 1 09 283472 677 5



data, almeno sei mesi prima); nel caso il conduttore volesse recedere al presente contratto prima di aver esaurito completamente l'ammontare a scomputo dei costi relativi alle opere di ristrutturazione, il conduttore non potrà comunque richiedere alcun indennizzo al locatore.

- 14. Nel caso il locatore per causa di pubblica utilità dovesse recedere dal contratto, sarà tenuto a darne disdetta con lettera raccomandata almeno sei mesi prima; il tal caso, cioè se la cessazione è determinata dal locatore, al conduttore verrà corrisposta la differenza tra quanto scomputato alla data del recesso ed il dovuto per lavori.
- 15. In caso di ritardata consegna dei locali, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di €.155,00 (centocinquantacinque/00) aggiornabile in base all'indice ISTAT, per ogni giorno di ritardo, oltre il canone di locazione.

Albairate, 21/07/2011

IL CONDUTTORE

DIRETTORE CONSORZIO COMUNI DEL NAVIGLI
 (PADOVANI MARCO)

IL LOCATORE



RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
 (LUPI MARTA)



Agenzia delle Entrate Ufficio di Abbiategrasso

Registrato al N° 3541 Serie 3
 Previo versamento di € 355,00
 Ex decreto legislativo 9/7/1997 n° 237

PER DELEGA DEL DIRETTORE per Delega del Direttore
 PROVINCIALE Assistente Tributario
 Alberto De Sensi D'Aprile Francesco